



N. 37 - gennaio 2019

## A.S. 552 - Disposizioni in materia di notifiche telematiche

Il presente disegno di legge, di iniziativa della sen. D'Angelo e altri (M5S), modifica la normativa in materia di **notifica degli atti del procedimento penale e civile**.

Il provvedimento riprende il testo e la relazione del disegno di legge AS n. 1339 esaminato dalla Commissione giustizia nel corso della XVII Legislatura.

### Quadro normativo

La disciplina delle notificazioni (intesi quali strumenti previsti e regolati dall'ordinamento per garantire la conoscenza di fatti, atti, provvedimenti del processo civile) è contenuta nel libro I, titolo VI, capo I, sezione IV del codice di procedura civile, ma sono numerose le fonti *extra codicem* che regolano forme diverse e alternative.

Si segnalano in proposito, a titolo esemplificativo, la legge 20 novembre 1982, n. 890 che disciplina le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e la legge 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.

La disciplina delle comunicazioni e notificazioni è stata significativamente incisa dal nucleo di fonti che, negli ultimi anni, ha istituito e regolato il **cd. processo telematico**, così da rendere residuale l'impianto normativo tradizionale basato sul presupposto che oggetto della trasmissione sia un documento analogico.

Al fine di adeguare il processo civile ed il suo svolgimento al sempre crescente ruolo assunto dalla tecnologia informatica il [d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123](#) ha previsto la possibilità che gli atti processuali siano redatti come documenti informativi, così dando ingresso nel nostro ordinamento al processo civile telematico (PCT).

Con **processo civile telematico** si intende quindi la gestione integrale della documentazione e delle comunicazioni prodotte nell'ambito di un qualsiasi procedimento contenzioso civile in forma digitale e telematica. Attraverso il PCT le parti, il giudice e la cancelleria possono formare, comunicare e notificare gli atti processuali mediante documenti informatici.

Dopo la prima regolamentazione dettata, come ricordato, dal d.P.R. n. 123 del 2001, significative modifiche sono state apportate dal [decreto-legge n.35 del 2005](#) (conv. nella legge n. 80 del 2005) e dalla [legge n. 263 del 2005](#). Questi hanno apportato modifiche agli articoli 133, 134 e 136 c.p.c., prevedendo la possibilità per i cancellieri di effettuare le comunicazioni anche a

mezzo telefax o di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare (regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata di cui al [DPR n. 68 del 2005](#)) concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Successivamente la [legge n. 69 del 2009](#) ha introdotto un ulteriore comma all'articolo 137 c.p.c. in tema di notificazioni aventi ad oggetto documenti informatici.

Il processo di digitalizzazione del processo civile ha avuto un'accelerazione, di poi, con il [decreto-legge n. 193/2009](#).

Il provvedimento ha:

- disposto che nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) e del regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata di cui al d.P.R. n. 68 del 2005. Per la prima volta, dunque, **la disciplina del processo telematico è stata estesa anche al settore penale;**
- stabilito che negli uffici giudiziari indicati nei singoli decreti ministeriali attuativi, le seguenti notificazioni e comunicazioni devono essere effettuate per via telematica ad un indirizzo di PEC:
  - nel processo civile: le notificazioni e comunicazioni, dopo la costituzione in giudizio, al procuratore costituito (art. 170, comma 1, c.p.c.); la notificazione dell'ordinanza di nomina, con invito a comparire all'udienza fissata (art. 192, comma 1, c.p.c.), e ogni ulteriore comunicazione, al consulente tecnico;
  - nel processo penale: le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis (notifiche ai difensori), 149 (notificazioni urgenti), 150 (forme particolare di notificazione) e 151 (notificazioni richieste dal pubblico ministero) del codice di procedura penale;
  - nelle procedure concorsuali: tutte le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge fallimentare (RD n. 267/1942).

Successivamente il [decreto-legge n.138 del 2011](#) ha previsto che, nel processo civile, in ogni citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto, il difensore debba indicare il proprio indirizzo PEC e il proprio numero di fax e che con le indicate modalità debbono essere effettuate tutte le comunicazioni alle parti.

La legge di stabilità 2012 ([legge n.183 del 2011](#)) è tornata a novellare numerose disposizioni del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione, per dare piena operatività all'utilizzo della posta elettronica certificata. In particolare, la legge ha previsto:

- che l'indirizzo PEC che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine professionale (art. 125 c.p.c.);
- una nuova disciplina delle **comunicazioni di cancelleria**. In base alla nuova norma, le comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite PEC, nel rispetto della normativa sui documenti informatici,

anche regolamentare, vigente. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell'ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge (art. 136 c.p.c.);

- la soppressione delle disposizioni che prevedono la comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze tramite telefax o posta elettronica. Le comunicazioni delle sentenze e delle ordinanze rientrano così nella nuova disciplina generale.

Ancora, il [decreto-legge n. 179 del 2012](#) (conv. L. n. 221 del 2012) ha dettato importanti principi in tema di notificazioni, comunicazioni e deposito di atti per via telematica, disponendo come nei procedimenti civili tutte le **comunicazioni** e le **notificazioni** a cura della cancelleria debbano essere effettuate **esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle P.A.**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procederà, nel processo penale, per le notificazioni a persona diversa dall'imputato. Per favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, queste debbono comunicare al Ministero della giustizia l'indirizzo di PEC presso cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia con gli indirizzi di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli UNEP (uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) del Ministero della giustizia. Lo stesso provvedimento ha modificato inoltre in molteplici punti la legge fallimentare e le disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, per estendere l'uso della posta elettronica certificata (PEC) nelle diverse fasi delle procedure concorsuali.

Successivamente la legge di stabilità 2013 ([legge n. 228 del 2012](#)) ha stabilito che:

- nei **procedimenti penali** davanti a tribunali e corti d'appello, le cancellerie devono usare esclusivamente il mezzo telematico per le comunicazioni e le notificazioni a persona diversa dall'imputato, decorre dal 15 dicembre 2014;
- per gli uffici giudiziari diversi da tribunali e corti d'appello, che l'obbligatorio uso del mezzo telematico decorre dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dei decreti con cui il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi;
- l'elenco formato dal Ministero della giustizia con gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni è consultabile anche dagli avvocati;
- con decorrenza dal 30 giugno 2014, è obbligatorio il deposito per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione. La decorrenza dell'obbligo può essere anticipata nei tribunali in cui il ministro della giustizia accerti la funzionalità dei servizi telematici;
- nei **procedimenti d'ingiunzione** davanti al tribunale che a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (il deposito con modalità diverse può essere autorizzato dal tribunale solo se non siano funzionanti i sistemi informatici del dominio giustizia o in caso di estrema urgenza).

Sempre con riguardo alla digitalizzazione della giustizia si segnala il [decreto-legge n. 90 del 2014](#) (conv. L. n. 114 del 2014), il quale quanto al processo civile ha:

- precisato che l'obbligo del deposito telematico previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014.
- fissato al 30 giugno 2015 la data alla quale scatterà l'obbligo del deposito telematico degli atti processuali per i procedimenti civili davanti alla corte d'appello.
- stabilito con riguardo ai procedimenti innanzi al giudice di pace o alla Corte di Cassazione, che l'obbligo di deposito telematico diviene attuale a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla GU dei decreti ministeriali con cui sarà accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione telematica (ossia dal 15 febbraio 2016 si veda DM n. 16 del 2016)
- previsto in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere interamente effettuate con modalità telematiche con alcune eccezioni.

Il Ministero della giustizia, con la [circolare interpretativa del 23 ottobre 2015](#), ha esaminato varie questioni problematiche emerse in fase di prima applicazione della normativa in esame, in tema di:

- tenuta del fascicolo su supporto cartaceo;
- tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie;
- domanda di ingiunzione di pagamento europea;
- deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore;
- accesso al fascicolo informativo del procedimento monitorio da parte di soggetti non costituiti;
- pagamento di contributo unificato con marca da bollo;
- inserimento, nei registri di cancelleria dell'intero collegio giudicante;
- trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte d'appello.

Ancora il [decreto- legge n. 83 del 2015](#) (conv. L. n. 132 del 2015) ha ammesso, nell'ambito dei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale e alla corte d'appello, il deposito telematico di ogni atto diverso dall'atto introduttivo e dal primo atto difensivo e dei relativi documenti che si offrono in comunicazione, così risolvendo le discrasie createsi nella giurisprudenza di merito in ordine alla validità del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio. Inoltre è stato previsto che gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche "sono redatti in maniera sintetica".

Infine è opportuno ricordare che dal 31 ottobre 2021, ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata che passeranno dalla competenza del tribunale a quella del giudice di pace a norma dell'articolo 27 del [decreto legislativo n. 116 del 2017](#) (riforma della magistratura onoraria) si applicheranno le disposizioni, anche regolamentari in materia di PCT per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data.

## Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge consta di sette articoli.

Più nel dettaglio **l'articolo 1** interviene sull'articolo 157 del codice di procedura penale, modificandone il comma 8-*bis*. Tale disposizione, come riformulata, prevede che **le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore** ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, **sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo PEC**. Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel primo scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al proprio ordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria.

Gli articoli successivi (da 2 a 6) intervengono rispettivamente sugli articoli 136 (comunicazioni); 149-*bis* (notificazione a mezzo posta elettronica); 170 (notificazioni e comunicazioni nel mezzo del procedimento); 330 (luogo di notificazione della impugnazione) e 370 (controricorso) del codice di procedura civile introducendo l'obbligatorietà di tutte le notifiche e comunicazioni ai difensori a mezzo posta elettronica certificata.

**L'articolo 2** sostituisce il terzo comma dell'articolo 136 c.p.c. in materia di **comunicazioni**.

La comunicazione è l'atto con cui il cancelliere, per suo dovere d'ufficio, porta a conoscenza delle parti e degli altri soggetti processuali (PM, testimoni, CTU/CTP...) determinati atti rilevanti per il processo, nei casi prescritti dalla legge o dal giudice (art. 136 c.p.c. primo comma). La comunicazione produce i propri effetti a prescindere dal fatto che il destinatario abbia preso visione dell'atto comunicato: ciò che rileva è che siano rispettate le formalità necessarie per il suo compimento (**cd. principio della ricezione**). Ai sensi del secondo comma dell'articolo 136 c.p.c. la comunicazione si esegue: mediante consegna del biglietto dal cancelliere al destinatario che rilascia ricevuta o mediante trasmissione a mezzo PEC, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il terzo comma dell'articolo 136 c.p.c. statuisce che, salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del secondo comma, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica. Proprio sul terzo comma dell'articolo 136 c.p.c. interviene il disegno di legge sostituendo alla trasmissione a mezzo telefax e alla rimessione all'ufficiale giudiziario la sola trasmissione a mezzo PEC.

*Appare necessario, alla luce della ricostruzione normativa testé svolta, chiarire i rapporti fra il secondo comma e quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 136 c.p.c. come riformulato dal disegno di legge. Ciò in quanto il secondo comma dell'articolo 136 c.p.c. prevede già come ordinaria modalità di esecuzione della comunicazione la trasmissione a mezzo PEC e l'ipotesi contemplata dal terzo comma risulta essere del tutto residuale ed operante solo ove non sia possibile procedere alla trasmissione a mezzo PEC ovvero alla consegna del biglietto al destinatario.*

**L'articolo 3** riscrive il primo comma dell'articolo 149-*bis* c.p.c. stabilendo che ove non diversamente previsto dalla legge, **la notificazione si deve eseguire a mezzo PEC**, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

L'articolo 149-*bis* c.p.c., inserito nel codice di rito dal decreto legge n. 193 del 2009 (vedi *supra*), disciplina la notificazione a mezzo PEC, prevedendo che se non è fatto espresso divieto dalla legge, **la notificazione può eseguirsi a mezzo PEC** anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. In proposito è opportuno ricordare inoltre che l'articolo 16

del decreto-legge n. 179 del 2012 (vedi *supra*) ha previsto, come principio generale, che, nei procedimenti civili, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC risultante da elenchi pubblici o comunque accessibili alle P.A., secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

**L'articolo 4** modifica il primo comma dell'articolo 170 c.p.c. precisando che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo PEC. Anche in questo caso, "salvo che la legge non disponga diversamente".

Con riguardo all'articolo 170 è opportuno rilevare come tale norma rifletta il principio della sostituzione procuratoria per la quale, essendo la parte nel processo presente a mezzo del suo procuratore, a questi spetta la conduzione del processo e l'esercizio di quei poteri che gli vengono attribuiti con il conferimento della procura. Si deve ricordare inoltre che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2009 (vedi *supra*) ha previsto che "*A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile.... sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata*".

**L'articolo 5** aggiunge un ulteriore periodo al primo comma dell'articolo 330 c.p.c. per il quale le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo PEC.

Ancora, **l'articolo 6** sostituisce il primo comma dell'articolo 370 c.p.c. Il comma come riscritto prevede che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo PEC o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

In proposito si deve ricordare che ai sensi della legge n. 55 del 1992 la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinnanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale.

*Si segnala l'opportunità di valutare l'eventuale abrogazione o comunque una modifica dell'articolo 1 della legge n. 55 del 1992.*

**L'articolo 7** infine demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine forense, l'introduzione delle modificazioni alla normativa vigente necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge in esame, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.

## Il testo a fronte

<b>Articolo 157 c.p.p.</b> <b>(Prima notificazione all'imputato non detenuto).</b> <b>Formulazione vigente</b>	<b>Articolo 157 c.p.p.</b> <b>(Prima notificazione all'imputato non detenuto).</b> <b>Come modificato dall'articolo 1 dell'AS 552</b>
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.	1. <i>Identico</i>
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.	2. <i>Identico</i>
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.	3. <i>Identico</i>
4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.	4. <i>Identico</i>
5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.	5. <i>Identico</i>
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3.	6. <i>Identico</i>
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.	7. <i>Identico</i>
8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avve-	8. <i>Identico</i>

<p>nuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.</p>	
<p>8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.</p>	<p><b>8-bis. Le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo di posta elettronica certificata. Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel primo scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al proprio ordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria.</b></p>

<p><b>Articolo 136 c.p.c.                      (Comunicazioni).                      Formulazione vigente</b></p>	<p><b>Articolo 136 c.p.c.                      (Comunicazioni).                      Come modificato dall'articolo 2 dell'AS 552</b></p>
<p>Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.</p>	<p>Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è <b>trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.</b></p>



<p><b>Articolo 149-bis c.p.c.</b>                      (Notificazione a mezzo posta elettronica).                      Formulazione vigente</p>	<p><b>Articolo 149-bis c.p.c.</b>                      (Notificazione a mezzo posta elettronica).                      Come modificato dall'articolo 3 dell'AS 552</p>
<p>Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.</p>	<p><b>Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo di posta elettronica certificata</b>, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.</p>
<p>Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p><b>Articolo 170 c.p.c.</b>  <i>(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).</i>  <b>Formulazione vigente</b></p>	<p><b>Articolo 170 c.p.c.</b>  <i>(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).</i>  <b>Come modificato dall'articolo 4 dell'AS 552</b></p>
<p>Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.</p>	<p>Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito <b>a mezzo di posta elettronica certificata</b>, salvo che la legge disponga altrimenti</p>
<p>E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p><b>Articolo 330 c.p.c.</b>  <i>(Luogo di notificazione dell'impugnazione).</i>  <b>Formulazione vigente</b></p>	<p><b>Articolo 330 c.p.c.</b>  <i>(Luogo di notificazione dell'impugnazione).</i>  <b>Come modificato dall'articolo 5 dell'AS 552</b></p>
<p>Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.</p>	<p>Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. <b>Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo di posta elettronica certificata.</b></p>
<p>L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.</p>	<p><i>Identico</i></p>

<b>Articolo 370 c.p.c. (Controricorso). Formulazione vigente</b>	<b>Articolo 370 c.p.c. (Controricorso). Come modificato dall'articolo 6 dell'AS 552</b>
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.	La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente <b>a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso</b> il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale
Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.	<i>Identico</i>
Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.	<i>Identico</i>

*a cura di Carmen Andreuccioli*

**L'ultima nota breve:**

[Nota breve n. 36 "Le elezioni regionali in Abruzzo" - Gennaio 2019](#)

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

[www.senato.it](http://www.senato.it)